

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza 13 luglio 2010, n. 4517

Il fatto che il presidente di seggio si sia introdotto, di notte, nell'ufficio per recuperare un blocco appunti non comporta la nullità delle operazioni elettorali se non si dimostra che tale comportamento ha inciso sull'esito della consultazione.

Omissis

1. Il giudizio di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal sig. (...) non può essere riformato.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è del tutto consolidata nell'affermazione che il soggetto che propone il ricorso contro l'esito del procedimento elettorale deve fornire la prova della propria legittimazione all'impugnazione mediante la produzione di documenti che attestino la qualità di cittadino elettore o quella di iscritto nelle liste dei partecipanti alla competizione (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1661; 28 febbraio 2006 n. 901; 28 settembre 2005, n. 5189).

Tale prova nella specie non è stata offerta, e il difetto della medesima non è sanato dalla circostanza che al Comune intimato non poteva non essere noto che il ricorrente aveva presentato la sua candidatura per il consiglio del medesimo Comune.

La prova della legittimazione, infatti, incide sulla corretta instaurazione di un procedimento giurisdizionale, la cui verifica spetta al giudice adito, indipendentemente dalle eccezioni della parte che si oppone all'accoglimento del ricorso.

2. Nel merito l'appellante intende sostenere la tesi che il comportamento della presidente del seggio, di introdursi da sola, di notte, senza verbalizzare il fatto, nel locale ove era conservata l'urna con le schede da scrutinare, per recuperare un "blocco di appunti", è suscettibile di provocare la nullità dell'esito della competizione.

I primi giudici avrebbero errato nel non valutare "in astratto" il comportamento denunciato, in quanto posto in essere al di fuori di ogni controllo, e quindi potenzialmente idoneo a mettere in pericolo la rispondenza dell'esito della consultazione alla effettiva volontà espressa dagli elettori.

Secondo l'assunto, sarebbe irrilevante la circostanza che non sussista alcun indizio concreto che l'urna contenente le schede sia stata manomessa, potendosi desumere dagli artt. 47 e 51 del d.P.R. n. 570 del 1960 che le operazioni concernenti le votazioni devono essere verbalizzate, e che, dopo la chiusura, nessuno può entrare nel seggio.

I primi giudici hanno ritenuto infondate le censure in base al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui non ogni violazione delle norme del procedimento elettorale conduce all'invalidità della competizione, occorrendo a tal fine che vi siano seri indizi per ritenere che vi sia stata alterazione della volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. St. Sez. V, 14 novembre 2000 n. 6104).

3. L'avviso va confermato.

La giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l'ipotetica possibilità, ovvero il mero sospetto, che la violazione di una norma del procedimento elettorale abbia alterato l'esito del voto non è elemento sufficiente a provocare la nullità della competizione, richiedendosi la sussistenza di elementi idonei a conferire attendibilità e concretezza ai dubbi esposti dal ricorrente (Cons. St., Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2390; 13 giugno 2006 n. 3488; 5 luglio 2005 n. 3716; 23 marzo 2004 n. 1542; 19 febbraio 2004 n. 681; 30 ottobre 2003 n. 6772; 5 marzo 2003 n. 1215).

Di tale indirizzo sembra non tenere conto l'appellante, che affida la propria doglianza alla denuncia di un comportamento suscettibile di realizzare soltanto la astratta possibilità di manomettere il materiale elettorale e quindi di impedire che il procedimento raggiungesse lo scopo di accertare la volontà del corpo elettorale, senza peraltro allegare alcun indizio concreto in tal senso.

Va invece ribadito che il principio della strumentalità delle forme, cui fa costante riferimento la giurisprudenza, senza affievolire l'esigenza che il procedimento elettorale sia svolto nel rispetto delle modalità che ne garantiscono l'obiettività e l'autenticità, è espressione di un criterio di proporzionalità tra il vizio denunciato e il valore giuridico di cui provoca la lesione. Con la conseguenza che, se non vi è motivo per ritenere, ragionevolmente, che la irregolarità commessa abbia potuto incidere sull'esito della consultazione, l'infrazione risulta irrilevante.

4. Nella specie, oltre al difetto di allegazione di circostanze idonee a legittimare la pretesa alterazione del procedimento, posto che non viene dedotta, ad esempio, alcuna traccia di manomissione dell'urna, la parte resistente ha rappresentato circostanze che depongono nel senso dell'infondatezza dello stesso sospetto adombrato dall'appellante.

La presidente del seggio ha documentato di essere stata sollecitata telefonicamente dall'Ufficio elettorale del Comune, alle 3 del mattino del giorno 8 giugno, a consegnare il taccuino delle presenze relativo alle elezioni europee,

e di aver comunicato a tale Ufficio che si sarebbe recata immediatamente presso il seggio per prelevare, consegnandolo poi, effettivamente, qualche minuto dopo (All. 2 di produzione del Comune).

L'accesso al seggio, dunque, fu concordato con l'Ufficio elettorale e non avvenne senza valido motivo, come sembra adombrare l'appellante, ma per una esigenza urgente di servizio, e fu posto in essere da parte del soggetto cui per legge è affidata la custodia del locale.

Dal verbale delle operazioni della Sezione n. 2 (doc. n. 1 di produzione del Comune), inoltre, risulta che, alla conclusione delle votazioni per il sindaco e il consiglio comunale, la sera del 7 giugno, le schede avanzate erano state regolarmente chiuse nell'apposita BUSTA N. 4 (C), debitamente controfirmata, e consegnata allo scrutatore (...) perché la consegnasse al tribunale.

Ne consegue che nella notte tra il 7 e l'8, quando la presidente del seggio si è introdotta nel locale, per la ricordata esigenza di servizio, non erano disponibili schede in bianco, ai fini di illecite sostituzioni dei voti già raccolti.

Le affermazioni relative alla possibili simpatie della funzionaria per la lista avversaria non vanno al di là di generiche insinuazioni, sornite di valore probante.

5. In conclusione, i dubbi avanzati dall'appellante non appaiono sorretti da alcun apprezzabile supporto.

Omissis